

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera

(BURC n. 22 dell'1 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 8 del 15 dicembre 2009)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 22 novembre 2010, n. 31; 26 maggio 2021, n. 15)

Art. 1

(Disposizioni in materia di classificazione alberghiera)

1. I requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive contenuti negli allegati di cui all'articolo 4 della [legge regionale 3 maggio 1985, n. 26](#), recante «Disciplina della classificazione alberghiera» ed all'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28, recante «Ricezione turistica all'aria aperta» sono modificati secondo le tabelle di cui all'allegato A.
2. Ai fini della presente legge, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ([D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#)) fatte salve da tali provvedimenti legislativi.
3. *Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere, disciplinate dalla [legge regionale 3 maggio 1985, n. 26](#), sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle con le seguenti specificazioni:*
 - a) *per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere già esistenti, per i quali è scaduto il periodo di validità del provvedimento di classificazione, non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, si procede a nuova classificazione secondo gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell'allegato A, rimanendo, invece, escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali per i quali continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla [legge regionale 3 maggio 1985, n. 26](#) (Disciplina della classificazione alberghiera);*
 - b) *in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A della presente legge. In caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;*
 - c) *in caso di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, si applicano gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell'allegato A della presente legge;*
 - d) *limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici. non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.¹*

¹ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 22 novembre 2010, n. 31. Il testo originario era così formulato:** "3. Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo, sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle, in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A della presente legge con le seguenti

4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, la prima classificazione della nuova struttura di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui all'allegato A. Per le residenze turistico-alberghiere gli standard minimi si applicano alle unità abitative anziché alle camere. Alle residenze turistico alberghiere, in aggiunta agli standard minimi di cui all'allegato A, si applicano anche i requisiti obbligati relativi alla Composizione delle unità abitative e alla Sistemazione delle unità abitative di cui ai punti 2.11 e 2.12 contenuti nella tabella B) della [legge regionale 3 maggio 1985, n. 26](#).²
5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere, l'adeguamento ai nuovi standard minimi ad essi applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010, o comunque entro sessanta giorni decorrenti dalla prima visita ispettiva dei funzionari delle amministrazioni provinciali, con la presentazione della scheda di denuncia, in base alla quale l'organo competente attribuisce alle strutture, secondo i nuovi requisiti minimi, una nuova classificazione che sostituisce la precedente.³
6. La Giunta regionale, su proposta del competente Dipartimento, è autorizzata ad adottare un regolamento per il controllo periodico sul mantenimento da parte delle strutture ricettive degli standard minimi di cui all'allegato A della presente legge.
- 6-bis. In deroga ai parametri di capacità ricettiva delle camere previsti nell'allegato A, è consentita, solo a richiesta del cliente, l'aggiunta temporanea di un letto per minori di 15 anni o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza. I letti aggiunti sono rimossi al momento della partenza o, nel caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito vano o richiusi in caso di poltrone/divani letto. In tali casi, il numero dei posti letto aggiunti non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.³

specificazioni: a) per alberghi, motel o villaggi albergo già classificati e autorizzati e non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento sono obbligatori i soli requisiti minimi previsti dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 recante «Disciplina della classificazione alberghiera» e dalla legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 recante «Ricezione turistica all'aria aperta»; b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, gli alberghi, i motel e i villaggi albergo sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A, alla presente legge. In caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, detti standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi; c) in caso di alberghi, motel o villaggi albergo interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, per dette strutture non si applicano i requisiti minimi di cui alla presente legge, bensì i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 recante «Disciplina della classificazione alberghiera» e dalla legge regionale 11 luglio 1986, n. 28, recante «Ricezione turistica all'aria aperta»; d) per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici tutelati e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale, o comunque sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard, limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici.”.

² **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, l.r. 22 novembre 2010, n. 31. Il testo originario era così formulato:** "4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, la classificazione di alberghi, motel o villaggi albergo, cioè la prima classificazione della struttura nuova, o, per quelle già esistenti alla scadenza del periodo di validità di quella già ottenuta, la classificazione a rinnovo è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui all'allegato A.”.

³ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, l.r. 22 novembre 2010, n. 31. Il testo originario era così formulato:** "5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, l'adeguamento ai nuovi standard minimi ad essi applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010 con la presentazione agli enti competenti della scheda di denuncia, in base alla quale l'organo competente attribuisce alle strutture una nuova classificazione secondo i nuovi requisiti minimi, che sostituisce la precedente.”.

⁴ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 26 maggio 2021, n. 15.**

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

«ALLEGATO A»

PROSPETTO DI DEFINIZIONE DEGLI *STANDARD* MINIMI NAZIONALI
DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

ALBERGHI AD UNA STELLA

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato **12** ore su 24

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno

- cambio della biancheria da camera una volta alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

- cambio della biancheria da bagno due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

- servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

- almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione - punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

- bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 40% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)
- lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
- chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino - materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A DUE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato 12 ore su 24

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno
- cambio della biancheria da camera due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- cambio della biancheria da bagno tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

- servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

- di superficie complessiva, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza - punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
- bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere all'80% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista
- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)
- sgabello o ripiano apposito per bagagli
- lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
- chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A TRE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato 16 ore su 24

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo

SERVIZIO DI BAR

- 12 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 12 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno

- cambio della biancheria da camera due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

- cambio della biancheria da bagno tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- una lingua

SERVIZI VARI

- divise per il personale

- servizio fax e fotocopiatrice

- servizio *internet* riservato agli alloggiati

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante (se previsto servizio)

- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 10 per cento)

- sala o area bar in locale comune

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100 per cento delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) riscaldamento
- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino) - sgabello o ripiano apposito per bagagli
- televisore
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- cassetta di sicurezza (50% sul n. camere)
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A QUATTRO STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato 16 ore su 24

servizio di notte

- portiere di notte

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- a cura di addetto

servizio custodia

- in cassette di sicurezza singole nelle camere

SERVIZIO DI BAR

- 12 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 16 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

SERVIZIO DI RISTORANTE

- in sala apposita, se previsto il servizio

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- cambio della biancheria da camera tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- cambio della biancheria da bagno tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- due lingue

SERVIZI VARI

- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore - divise per il personale
- servizio di parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio *internet* riservato agli alloggiati

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante (se previsto servizio)
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 30 per cento)
- sala o area bar in apposito locale
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100 per cento delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista
- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino) - sgabello o ripiano apposito per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete TV satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a *internet*
- cassetta di sicurezza (100 per cento sul n. camere)
- frigo bar
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A CINQUE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato 24 ore su 24

servizio di notte

- portiere di notte

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- a cura di addetto

servizio custodia

- in cassette di sicurezza singole nelle camere

SERVIZIO DI BAR

- 16 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 24 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

SERVIZIO DI RISTORANTE

- in sala apposita
- servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione

SERVIZI ALLE CAMERE

- servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- cambio della biancheria da camera tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- cambio della biancheria da bagno tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- tre lingue

SERVIZI VARI

- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata
- divise per il personale
- servizio di parcheggio 24 ore su 24 ore (80 per cento delle camere)
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio *internet* riservato agli alloggiati

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune
- ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino) - sgabello o ripiano apposito per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete TV satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a *internet*
- cassetta di sicurezza (100 per cento sul n. camere)
- frigo bar
- misure atte a ridurre i rumori
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- accappatoio da bagno a persona

- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 50 per cento)
- sala o area bar
- sala o area soggiorno/lettura/divertimento
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100 per cento delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere per quanto riguarda la superficie delle camere e bagni privati deve essere prevista
- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie minima di 5 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)
- ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm.